

***PARTE SPECIALE D 1***

***Corruzione tra privati***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 ottobre 2015

Primo aggiornamento adottato con delibera CdA del 21 ottobre 2016

Secondo aggiornamento adottato con delibera CdA del 15 febbraio 2019

Terzo aggiornamento adottato con delibera CdA del 29 gennaio 2021

## **1. Premessa**

Il Centro Ortopedico di Quadrante ha deciso di dedicare a tale fattispecie un'autonoma parte speciale, formalmente distinguendola dai reati societari, data la rilevanza sia giuridica sia socio economica del reato ora in analisi.

## **2. La fattispecie**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In quest'ottica è necessario precisare sin da subito che il reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è quello di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.

Per le finalità esplicative del presente paragrafo è, tuttavia, necessario analizzare l'intero articolo in modo tale da evidenziare con chiarezza quale sia la condotta rilevante ai fini del Modello.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.*

Il “corrotto” deve compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio dallo stesso ricoperto, cioè le regole scritte ricavabili dal codice civile e dallo statuto della Società, ovvero in violazione dei generali e generici doveri di fedeltà, lealtà e correttezza anche se non formalizzati in una fonte scritta.

L'azione o l'omissione deve essere conseguenza della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, accettata dal corrotto per sé stesso o per altri.

Il terzo comma punisce il corruttore: è questo il reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società.

#### Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis)

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.*

### **3. Destinatari e obiettivi della “Parte Speciale D1”**

La Parte Speciale D1 disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di COQ nell’ambito dei rapporti con i propri partner commerciali, siano essi effettivi o potenziali.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le «regole di comportamento» che i soggetti menzionati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali ed all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **4. Processi sensibili**

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che possono comportare il verificarsi di azioni corruttive verso soggetti privati sono tutte quelle connesse allo svolgimento delle attività commerciali di COQ, necessarie per il perseguimento del suo oggetto sociale ovvero per la prestazione dei servizi medico sanitari offerti.

In particolare, col presupposto che la controparte commerciale sia una Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- procedura di scelta dei fornitori e gestione del rapporto contrattuale,
- gestione delle attività di ricerca, studio e sperimentazione che richiedono l’impiego di risorse,
- gestione dei rapporti con le case farmaceutiche, comprese le convenzioni con enti esterni, finalizzate alla partecipazione di Medici dipendenti COQ (sia assunti a contratto privato che in distacco ASL VCO) a studi osservazionali su farmaci.

Inoltre sono state identificate le seguenti “attività strumentali” per una eventuale realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità....)
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc);
- gestione e concessione di omaggi e liberalità.

## **5. Principi generali di comportamento**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali di COQ, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti dalla lettera *s bis*) dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio. Il trattamento dei dati dei fornitori e la loro protezione è garantita ai sensi del GDPR 679/2016.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla lealtà e all'imparzialità.

In entrambi i casi è necessario che tutti coloro che operano per il Centro Ortopedico agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per entrambe le parti.

COQ considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale.

In virtù di quanto sopra, per tutti coloro che appartengono alla Società è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi di COQ;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al fine di promuovere o favorire gli interessi del Centro Ortopedico;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a Società terze al fine di concludere accordi commerciali;
- stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;
- concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti convenuti, ivi comprese le condizioni generali di acquisto, gli accordi per la distribuzione, la revisione dell'accordo e le modalità per la cessazione o sospensione del rapporto commerciale;
- chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte o comunque interessate alla forniture del Centro;
- perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con i fornitori;
- selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

## **6. Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle “attività sensibili”**

In seguito all’analisi dei rischi come illustrata al precedente Capitolo 4, COQ ha elaborato alcuni protocolli (di seguito “procedure”) finalizzati a ridurre il rischio di commissione del reato oggetto della presente Parte Speciale e considera altresì necessarie per fronteggiare il suddetto rischio alcune procedure già citate in altre parti speciali del Modello.

In particolare la Società ha predisposto le seguenti procedure:

- PTA 18 – “Gestione contratti”
- POG 08 – “Gestione delle attività di ricerca, sperimentazione e studio”
- POG 27 – “Convenzionamento con enti per studi osservazionali sui farmaci”
- PTA 21 – “Rapporti con le case farmaceutiche”
- PTA 06 – “Gestione della tesoreria”;
- PTA 07 – “Descrizione servizio contabilità e controllo”;
- PTA 16 – “Processo ordinazione – gestione documenti contabili ricevuti”;
- PTA 17 – “Gestione del ciclo attivo di fatturazione”;
- PTA 03 – “Processo per l’approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori – PTA 03”;
- PTA 14 – “Processo di impiego di nuovi beni o servizi di necessità”
- PGR 01 – “Inserimento dei medici consulenti esterni”
- PGR 09- “Selezione e colloquio di assunzione del personale”;
- PTA 20 – “Gestione omaggi ed erogazioni liberali”.

Per completezza si rinvia alle procedure “anticorruzione” indicate nella tabella inserita all’interno della Parte Speciale A.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure suindicate che sono parte integrante del Modello.

## **7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Il sistema di controllo predisposto da COQ prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento, delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

All'OdV, come precisato nella Parte Generale del Modello Organizzativo, vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

In particolare l'Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare semestralmente/annualmente un'intervista al Responsabile dell'Ufficio Acquisti ed al Responsabile Ufficio Vendite al fine di verificare il rispetto delle procedure e dei principi contenuti nella presente parte speciale, con una preventiva e prodromica richiesta di verifica documentale a campione di quanto indicato nelle procedure elencate nel paragrafo 6.

Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Procedura "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

## **8. Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".